



CONFINDUSTRIA

ZES UNICA: ISTITUZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

27 GIUGNO 2024

*Manuel Ciocci
Valeria Salvi
Simona Altrui*

EVOLUZIONE MODELLO ZES



DA MODELLO REGIONALE A MODELLO CON COORDINAMENTO NAZIONALE

ISTITUZIONE: 2017 (DL 91/2017)

OPERATIVITÀ: 2018 (regolamento istitutivo DPCM 12/2018)

SVOLTA: 2021 (DL 77/2021) Credito imposta, Sportello Unico + Commissari Straordinari

TRASFORMAZIONE IN ZES UNICA: 2024 (DL 124/2023 «DL Sud») Struttura di Missione, S.U.D. ZES

EVOLUZIONE MODELLO ZES

COSA È STATA, COSA È, COSA SARÀ (O POTREBBE ESSERE)



- **Ieri** → obiettivo di semplificazione di interventi di insediamento e sostegno di manifattura di prossimità
- **Oggi** → strumento per l'attrazione di investimenti diretti e il consolidamento di quelli esistenti
- **In futuro** (prossimo) → Connotazione selettiva sui settori → vero e proprio strumento di politica industriale per il Sud (ma con benefici indiretti anche per il resto d'Italia) → misura strategica aggiuntiva oltre alle politiche di sviluppo territoriale e di riduzione dei divari

Necessità di coordinamento con le altre risorse (anche in chiave di eterodirezione)

DA AREE TERRITORIALI AD AREE STRATEGICHE



Indicazioni sulla strategicità di talune filiere caratterizzanti il Mezzogiorno → ottimizzazione nell'allocazione di risorse (logica di selettività)

- Filiere da sviluppare
- Filiere da sostenere

aree territoriali → aree strategiche

PRESIDIO TERRITORIALE E RUOLO CONFINDUSTRIA

GOVERNANCE CENTRALIZZATA E PRESIDI LOCALI



- centralizzazione delle responsabilità presso la Struttura di Missione → sfida non indifferente e foriera di criticità
- rischio concentrazione delle richieste di autorizzazione unica presso un unico organismo centrale → “collo di bottiglia”
- discontinuità rispetto precedente modello ZES → assenza di referenti territoriali → necessità di una interlocuzione di prossimità, anche fisica

coinvolgimento delle Associazioni territoriali riattivando canale di ruolo di intermediazione
(su processi autorizzativi ma anche controllo stato investimenti PNRR collegati alla ZES)

CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA

Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, articolo 16 (**DL Sud**)

DM 17 maggio 2024

Provvedimento AdE n. 262747

Agevolazione fiscale a favore delle IMPRESE che effettuano l'ACQUISTO di BENI STRUMENTALI (impianti, macchinari e attrezzature nuove, terreni e immobili), facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE destinato a strutture produttive UBICATE nella ZES UNICA.

AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

GBER

AMBITO SOGGETTIVO

SI



Imprese

NO



lavoro autonomo



NON rileva:




la **NATURA GIURIDICA** (sono ammesse, ad esempio, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale svolta, stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
la **DIMENSIONE** (che influenza l'intensità e la tipologia di investimento).

RILEVA:

il **settore** in cui l'impresa opera (Codice ATECO 2024);
la **tipologia di investimento** che intende fare

ESCLUSIONI

Sono **ESCLUSI** dall'agevolazione i seguenti settori:

- 
- 
- a) siderurgico
 - b) carbonifero e lignite
 - c) trasporti (escluso magazzinaggio e supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture
 - d) produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia
 - e) infrastrutture energetiche
 - f) banda larga
 - g) credito
 - h) finanza e assicurazioni
 - i) **pesca e acquacoltura** (compresa la trasformazione)  Disciplinati dall'articolo 16-bis DL 124/2023
 - j) **produzione primaria di prodotti agricoli** (esclusa la trasformazione)

L'individuazione del settore è riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione



Rileva anche il tipo di investimento?*

SONO ESCLUSE anche le **IMPRESE IN DIFFICOLTA'** come definite dall'articolo 2, punto 18, del GBER, le **IMPRESE** in **STATO di LIQUIDAZIONE** o di **SCIOGLIMENTO**, le imprese che non hanno ancora restituito aiuti illegali e incompatibili (cd. **CLAUSOLA DEGGENDORF**)

NO delocalizzazioni

Il beneficiario conferma che non ha delocalizzato verso lo stabilimento in cui si deve svolgere l'investimento iniziale nei **due anni precedenti** e si impegna a non farlo nei **due anni successivi** al completamento dell'investimento



Delocalizzazione:

- **trasferimento della stessa attività o attività analoga** o di una loro parte
- **da uno stabilimento nello SEE verso un altro stabilimento nello SEE** in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato
- c'è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e quello sovvenzionato serve anche solo parzialmente le **stesse finalità, richieste o esigenze** dello **stesso tipo di clienti** e c'è una **perdita dei posti di lavoro** nello stabilimento iniziale
- le condizioni sono da verificare a **livello di gruppo**

AMBITO TERRITORIALE



Acquisto beni agevolabili destinate a imprese già operative o che si insediano nei territori previsti dalla norma

Intero territorio regionale (art. 107. 3. a del TFUE)

**Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia |
Sardegna | Molise**

Solo Zone Assistite (art. 107. 3. c del TFUE)

**Abruzzo (solo alcuni Comuni dell'Aquila, Pescara,
Teramo e Chieti)**

**Allegato I
Istruzioni per la
compilazione**

INTENSITÀ DI AIUTO



Grandi

15% Zone Abruzzo
30% Molise, Basilicata e Sardegna
40% Campania, Puglia, Calabria e Sicilia



Medie

25% Zone Abruzzo
40% Molise, Basilicata e Sardegna
50% Campania, Puglia, Calabria e Sicilia



Piccole

35% Zone Abruzzo
50% Molise, Basilicata e Sardegna
60% Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

Territori del **Fondo per la Transizione Giusta** (alcuni Comuni **Sardegna** e **Taranto**): **+ 10%**



Progetto investimento **max 100 milioni** euro ma **non meno di 200.000** euro

Per investimenti **> di 50 milioni** euro
NO MAGGIORAZIONE

CALCOLO DIMENSIONE

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
D.M. 18 aprile 2005



Categoria d'impresa	Occupati	Fatturato o annuo Mln €	o	Totale di bilancio annuo Mln €
Grandi	≥ 250	> 50	o	> 43
Medie	< 250	≤ 50	o	≤ 43
Piccole	< 50	≤ 10	o	≤ 10

OCCUPATI:

dipendenti a tempo determinato o indeterminato nell'anno;

FATTURATO ANNUO:

voce A.1 del conto economico; **TOTALE**

BILANCIO:

totale attivo patrimoniale.

Nel calcolo si deve tener conto degli eventuali **RAPPORTI** dell'impresa beneficiaria con altre imprese per verificare l'autonomia, ovvero vincoli di **ASSOCIAZIONE** e **COLLEGAMENTO**.

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (1 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del GBER:**



1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente:**
 - a. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
 - b. diversificazione della produzione
 - c. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
 - d. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

Per le **GRANDI IMPRESE in ABRUZZO** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una "NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA"**, ossia:

- a) creazione di un nuovo stabilimento
- b) diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia "uguale o simile" a quelle precedentemente svolta
- c) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano "uguali o simili" a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (2 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a
Progetto di investimento iniziale:

1. Creazione di un nuovo stabilimento



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (3 DI 7)



Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente

POSSIBILE INTERPRETAZIONE

(sulla base di FAQ della Commissione europea)

la struttura esistente è messa in condizione di fabbricare un volume maggiore di almeno uno dei prodotti già fabbricati (o servizi erogati) nello stabilimento, senza con ciò modificarne sostanzialmente il processo produttivo complessivo (non c'è una soglia da rispettare)



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (4 DI 7)



Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a

Progetto di investimento iniziale:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente:**
 - a. ampliamento
 - b. **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in questo stabilimento

CONDIZIONE

Sia per le GRANDI che per le PMI, i costi ammissibili superano almeno del **200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati**, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (art. 14, punto 7, GBER)

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (5 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento
 - b. diversificazione della produzione
 - c. **cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo**

CONDIZIONE

Per le GRANDI imprese i **costi ammissibili** sono **superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare** nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori (art. 14, punto 7, GBER)

POSSIBILE INTERPRETAZIONE (sulla base di FAQ della Commissione europea)

- *l'attuazione di un' **innovazione di processo non routinaria***
- *che interessa l' **intero processo produttivo** e non una singola parte*
- ***NO** alla semplice **sostituzione di singoli beni** senza che sia apportato un **cambiamento fondamentale al processo di produzione complessivo***
- ***NO** alla **sostituzione di singoli elementi di attrezzature con altri più performanti** (a meno che ciò non porti ad un **cambiamento fondamentale nel processo produttivo complessivo**)*



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (5 DI 7)



Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a Progetto di investimento iniziale:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento
 - b. diversificazione della produzione
 - c. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
 - d. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

CONDIZIONE

- Vale solo per gli immobili e i terreni
- **NO relazioni con l'acquirente**, oppure operazione a condizioni di mercato (nel caso di familiari o uno o più dipendenti)

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (6 DI 7)

Per le **GRANDI IMPRESE** nelle zone 107.3.c (**COMUNI DELL'ABRUZZO**) sono agevolabili solo investimenti iniziali a favore di una **“NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA”**, ossia:

- a) **creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che nuove attività non “uguali o simili” a quelle precedentemente svolte**

CONDIZIONE

un investimento effettuato da un'impresa per l'introduzione di una **nuova attività**, che non è la stessa attività o simile a quella precedentemente svolta nello stabilimento (ossia **non rientra nello stesso codice numerico NACE a quattro cifre**). Esempio: NACE 25.12.10 e 25.12.20 = attività simili. NACE 25.29 e 25.21 = attività non uguali o simili

POSSIBILE INTERPRETAZIONE

(sulla base di FAQ della Commissione europea)

- **Creazione di un nuovo stabilimento autonomo**
- **NO estensione della capacità produttiva di uno stabilimento già esistente (nella zona ammessa)**

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (7 DI 7)

Per le **GRANDI IMPRESE** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una “NUOVA ATTIVITA’ ECONOMICA”**, ossia:

- a) creazione o diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che nuove attività non “uguali o simili” a quelle precedentemente svolte;
- b) Acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione

CONDIZIONI

- Vale solo per immobili e terreni
- La **nuova attività** che viene svolta utilizzando gli attivi acquisiti **non è uguale o simile a quella svolta** nello stabilimento **prima** dell’acquisizione;
- **NO relazioni con l’acquirente**, oppure operazione a condizioni di mercato (nel caso di familiari o uno o più dipendenti)



CUMULO



CREDITO ZES + altro AIUTO DI STATO (purché non si superi l'intensità più alta consentita)

CONTRIBUTO PROPRIO del 25%



CREDITO ZES + MISURA GENERALE (nei limiti delle spese sostenute)

Verificare le disposizioni di cumulo delle altre agevolazioni che potrebbero essere più restrittive



CREDITO TRANSIZIONE 5.0 (art. 38, c. 18, DL n. 19/2024)

CUMULO - ESEMPI



1. CREDITO ZES + AIUTO DI STATO

Una piccola impresa in Sicilia ha preso un contributo in *de minimis* sui medesimi costi ammissibili.

Il contributo, espresso in ESL, è pari al 20% dell'investimento.

L'intensità massima consentita è quella riconosciuta dal credito d'imposta ZES Unica, ossia il 60%.

Per non superarlo, l'impresa, oltre al contributo *de minimis*, potrà fruire del credito ZES Unica per il 40%.

Il contributo proprio del 25% è garantito.

2. CREDITO ZES + MISURA DI CARATTERE GENERALE

Una piccola impresa in Sicilia ha già fruito di un credito d'imposta (misura di carattere generale, NO aiuto di Stato) del 10% per l'acquisto di un macchinario.

Se la norma della misura non impone particolari restrizioni sul cumulo, l'impresa potrà prendere anche il credito ZES Unica sullo stesso bene nella misura del 60%.

In questo modo, il cumulo delle due agevolazioni non porta al superamento del valore dell'investimento.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti relativi a:

- l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'acquisto di **terreni**;
- l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di **immobili** strumentali agli investimenti.

Investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024

Immobili agevolabili anche se già utilizzati dal beneficiario o da terzi per lo svolgimento di un'attività economica

Valore dei terreni e degli immobili **ammessi all'agevolazione** non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato



INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Beni devono essere **strumentali** all'attività esercitata e **nuovi**

No interventi di **mera sostituzione**

Investimenti **destinati a strutture produttive** ubicate nelle **zone assistite**

Struttura produttiva (prassi Agenzia Entrate credito Mezzogiorno):

Ogni **singola unità locale** o **stabilimento** (ubicati nei territori ammissibili) in cui il beneficiario eserciti attività d'impresa:

- a) Autonomo ramo d'azienda ossia insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane [...] dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- b) Autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché sia un centro autonomo di imputazione dei costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale presente nello stesso territorio.

Eccezione: Beni che configurano una «mera diramazione» di una struttura produttiva situata in una zona agevolata

Mantenimento attività: almeno **5 anni** dopo il completamento degli investimenti, pena la decadenza

VALORE E IMPUTAZIONE TEMPORALE INVESTIMENTI

Valore investimenti → articolo 110 TUIR

Leasing: si considera il costo sostenuto dal locatore per acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.



Normativa comunitaria: per impianti o macchinari, contratto di locazione deve prevedere l'**obbligo di acquisto** dell'attivo alla scadenza del contratto.

Imputazione temporale investimenti

Investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**

- ✓ Determinazione momento in cui investimenti si considerano effettuati: regole **competenza articolo 109, commi 1 e 2 TUIR**



ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate (tramite Modello AdE approvato con Provv. dell'11 giugno 2024) **dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024** riportante **spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e spese che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024**

- **Nuova comunicazione** che sostituisce integralmente la precedente;
- **Rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

Provvedimento Agenzia delle Entrate: **eventuale riparto** nel caso in cui ammontare di tutte le richieste superi 1,8 miliardi di euro.

Se si realizzassero investimenti per un ammontare inferiore a quello comunicato all'Agenzia -> **Dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025** nuove comunicazioni con ammontare effettivo investimenti e credito maturato.

Comunicazione: anche **eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis** in relazione agli stessi costi ammissibili e relativo cumulo non deve superare l'intensità di aiuto più elevata consentita dalla disciplina europea.



UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi successive
- **A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** di riparto e dopo la data di realizzazione degli investimenti, ferme restando le richieste presenti nel Modello di Comunicazione
- Il credito utilizzato non deve eccedere l'importo fruibile e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione
- Se credito richiesto è **superiore a 150.000 euro**, saranno necessari i **controlli anti-mafia** (Codice leggi antimafia – DLGS n. 159 del 2011) e autorizzazione all'utilizzo

Ai fini del riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dalle imprese deve risultare da **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento richiesto anche per imprese non obbligate alla revisione).

The image shows a portion of the 'Modello di Comunicazione' form, which is used for reporting tax credits. The visible sections include:

- ESTREMI DEL VERSAMENTO:** A table with columns for 'DATA', 'CODICE BANCA/POLICE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE', 'PAGAMENTO AFFIDATO CON assegno', and 'PAGAMENTO AFFIDATO CON carta di credito / carta prepagata'. It also includes fields for 'CODICE FISCALE' and 'CUI'.
- SALDO FINALE:** A section for reporting the final balance, with a 'EURO' label.

MODELLO DI COMUNICAZIONE

Presentazione Comunicazione -> entro 5 giorni ricevuta Agenzia delle Entrate di presa in carico o di scarto

Il credito è utilizzabile:

- Per investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per cui è disponibile la certificazione e sono state ricevute le fatture nello SDI, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto;
- Per investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per cui è disponibile la certificazione ma non sono documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti con contratti di locazione finanziaria, invio certificazione tramite PEC e utilizzo credito dopo autorizzazione dell'Agenzia.

Comunicazione integrativa (dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025)

- Per investimenti realizzati successivamente all'invio della Comunicazione per cui sono state ricevute le fatture elettroniche;
- Per investimenti realizzati alla data di invio della Comunicazione per cui sono state ricevute successivamente le fatture elettroniche.

In ogni caso deve essere presente la Certificazione.

Entro 5 giorni, ricevuta presa in carico o scarto; e poi entro 10 giorni da presentazione della Comunicazione integrativa, rilascio di seconda ricevuta -> utilizzo credito imposta corrispondente.

RIDETERMINAZIONE E DECADENZA

Rideterminazione

- Beni **non entrati in funzione** entro il 2° anno successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
- Beni entro il 5° anno dalla loro entrata in funzione vengono:
 - a) **dismessi;**
 - b) **ceduti a terzi;**
 - c) **destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa;**
 - d) **destinati a strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Decadenza

- Imprese **non mantengano la loro attività per almeno 5 anni** dal completamento degli investimenti.
- Accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla disciplina ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

CONTROLLI

Controlli

- Amministrazione finanziaria effettua accertamento e controlli ai sensi del DPR n. 600 del 1973.
- In caso di utilizzo indebito in tutto o in parte del credito, si applicano sanzioni ex DLGS n. 471 del 1997 e gli interessi dovuti.
- Qualora servissero valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di attività o progetti, è assicurato il supporto della Struttura di Missione ZES.

